



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

MCG/COO/gdi

Roma, 16 maggio 2024

Spett.le
Associazione Nazionale
Commercialisti - ANC
presso
Egregio
Avv. Paolo Clarizia

Inviato a mezzo pec: paolo.clarizia@pec.it

**Oggetto: Riscontro Vs istanza pervenuta via pec il 16.04.2024 avente ad oggetto
"Approvazione del nuovo codice deontologico – Istanza di accesso agli atti ex art.
22 e ss. della legge n. 241/90 nonché ex art. 5 e ss del D.Lgs. n. 33/2013"**

Con riferimento alla Vs istanza in oggetto (prot. CNDCEC n. 0005320/2024), con la quale avete richiesto ai sensi della Legge n. 241/1990 e del D.Lgs. n. 33/2013 l'accesso: i) al verbale della seduta del 22.02.2024 del CNDCEC durante la quale è stata approvata la proposta del nuovo codice deontologico; ii) alle eventuali osservazioni pervenute dai soggetti interessati alla proposta del nuovo codice deontologico; iii) al verbale della seduta del 21.03.2024 del CNDCEC durante la quale è stato approvato il testo del nuovo codice deontologico; iv) alle eventuali osservazioni pervenute dai soggetti interessati al nuovo codice deontologico; v) a tutti gli atti e i documenti acquisiti nell'ambito della procedura di approvazione del nuovo codice deontologico e vi) a tutti gli atti e i documenti adottati e tutte le valutazioni compiute ai fini dell'approvazione del nuovo codice deontologico, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, l'istanza di accesso documentale non pare sorretta dall'interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti per i quale è richiesto l'accesso, giacché in essa si fa genericamente riferimento "al fine di tutelare, in ogni opportuna sede, i propri diritti e interessi nonché dei propri associati" (*ex multis*, Cons. Stato n. 10498/2023).

Quanto all'istanza di accesso civico generalizzato, la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che lo strumento in esame può essere utilizzato solo per evidenti ed esclusive ragioni di tutela di interessi propri della collettività generale dei cittadini, non anche a favore di interessi riferibili, nel caso concreto, a singoli individui od enti associativi particolari, essendo del tutto estraneo al perimetro normativo della fattispecie la strumentalità (anche solo concorrente) ad un bisogno conoscitivo privato (*ex multis*, Cons. Stato n. 2019/2022).

Inoltre, salvo che per i documenti enunciati ai punti i) e iii), la domanda di accesso documentale risulta generica e non riguarda atti specifici e individuati, mirando ad acquisire dati ed informazioni generiche che presuppongono un'attività di elaborazione (*ex multis*, Cons. Stato n. 7896/2022).

Quelli enunciati ai punti ii) e iv) invero contengono dati personali ed esternazioni di pensiero manifestate nell'ambito della corrispondenza e come tali da tutelare nell'ambito della disciplina dell'accesso civico.

Per le ragioni sopra esposte non può darsi seguito alle istanze di accesso.

Con i migliori saluti

Dr.ssa Maria Carmela Giarratano
(firmato digitalmente)